



Comune di Sinalunga

(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 23/11/2012

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
- Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
- Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
- Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II

INTERVENTI ORDINARI

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 8 - Servizi in economia
- Art. 9 - Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma
- Art. 10 - Interventi misti
- Art. 11 - Contratti aperti

TITOLO III

PROCEDIMENTO

- Art. 12 - Responsabile del procedimento
- Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 14 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art. 15 - Atti della procedura
- Art. 16 - Scelta del contraente
- Art. 17 - Stipulazione del contratto
- Art. 18 - Mezzi di tutela

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 19 - Interventi d'urgenza
- Art. 20 - Lavori di somma urgenza
- Art. 21 - Garanzie per l'affidamento dei lavori
- Art. 22 - Revisione prezzi
- Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 25 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 26 - Esecuzione in economia
- Art. 27 - Garanzie e Inadempienze
- Art. 28 - Verifica della prestazione e pagamenti
- Art. 29 - Attestazione di regolare esecuzione
- Art. 30 - Maggiori spese

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI

- Art. 31 - Contratti esclusi
- Art. 32 - Rinvio alla normativa generale in materia di affidamento di contratti esclusi.
- Art. 33 - Contratti esclusi
- Art. 34 - Rinvio alla normativa generale in materia di affidamento di contratti esclusi.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

- Art. 35 – Contenzioso
- Art. 36 – Tutela dei dati personali
- Art. 37 – Casi non previsti dal presente regolamento
- Art. 38 – Norme abrogate
- Art. 39 – Rinvio dinamico
- Art. 40 – Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in economia di lavori e per l'acquisizione in economia di beni, servizi e in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Decreto Lgs. 163/2006, di seguito denominato semplicemente "**Codice**".
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi e di tutto quanto ed essi relativo o connesso, si applicano le definizioni riportate nell'art.3 del Codice.
3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, dal presente regolamento.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle norme applicabili contenute nell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e negli articoli da 329 a 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Le stesse norme prevalgono su quelle del presente Regolamento in caso di contrasto dovuto ad errore materiale o modifiche normative intervenute successivamente all'approvazione dello stesso.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi, purché in possesso dei necessari requisiti, individuati in base a criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento sono effettuate mediante ricorso alle convenzioni Consip S.p.A., nel rispetto della normativa di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento può avvenire anche avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente.
3. L'esecuzione di lavori in economia di cui al presente regolamento può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.

4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi diversi limiti previsti dal presente per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia è ammesso sino al limite di importo stabilito dall'art.125 del Codice, ad esclusione dell'IVA, corrispondente attualmente:

- per lavori importo non superiore ad euro 200.000,00 (comma 5)
- per servizi e per forniture di beni per importi inferiore a euro 200.000,00 (comma 9);

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale, fatta eccezione e nei limiti di quanto disposto all'art. 20 comma 2 del presente Regolamento (lavori di somma urgenza).

3. I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

4. Nessuna esecuzione di fornitura di lavori, beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento, ivi compresi quelli di cui all'art.14 commi 2 e 11.

5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) le suddivisioni di interventi già individuati nel Programma annuale degli investimenti (lavori, forniture e servizi) per ciascun settore dell'Amministrazione, ovvero quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del Procedimento;
- b) gli affidamenti separati di un intervento misto di cui al successivo articolo 10, assegnati disgiuntamente a contraenti qualificati nei rispettivi settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

6. I limiti di importo di cui al comma 1 per servizi, lavori e per forniture di beni sono automaticamente adeguati agli importi risultanti dalla revisione periodica prevista dall'art. 248 del Codice.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2 comma 2, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00. Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli ecc.. appositamente acquisiti per l'esecuzione di ciascun intervento.

TITOLO II

INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 (importo non superiore ad € 200.000,00) i lavori di cui all'art.125 comma 6 del Codice come meglio sotto dettagliati:

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti, concernenti:

- a.1) *prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;*
- a.2) *riparazioni delle strade e delle loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti, compreso: manto di usura del piano viabile, sovrastrutture stradali, corpo stradale nelle sue varie parti, opere di presidio e di difesa, fossi, canali, alvei e relativi manufatti, opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;*
- a.3) *lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;*
- a4) *fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti tra i quali si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - *realizzazione e/o manutenzione di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie degli edifici;*
 - *realizzazione e/o manutenzione di quadri di distribuzione di linee elettriche MT-BT-FM e messa a terra;*
 - *riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compresi*
portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti;
 - *realizzazione e/o manutenzione di servizi igienici e relativa funzionalità, comprese le modifiche per i portatori di handicap;*
 - *realizzazione e/o manutenzione di pavimentazioni in qualsiasi materiale, compresi i rispettivi sottofondi ed*
opere annesse;
 - *realizzazione e/o manutenzione di coperture ed impermeabilizzazioni di tetti e pareti controterra;*
 - *realizzazione e/o manutenzione di opere edili ed affini;*
 - *lavori di manutenzione o di mantenimento di ascensori e montacarichi, comprese le verifiche per l'esercizio;*
 - *ripristino di locali e uffici a causa di allagamenti accidentali o cedimenti strutturali e crolli;*
 - *installazione di nuove utenze (luce, gas, acqua, telefono, trasmissione dati);*
- a5) *opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- a6) *demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;*
- a7) *sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi*
pericolanti;

b) manutenzione di opere o di impianti, relativi alle opere e impianti di cui alla precedente lettera a) e seguenti:

- b.1) *manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale;*

b.2) *lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei mobili e degli immobili di proprietà comunale e/o avuti in locazione, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;*
- *lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, di proprietà o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;*
- *manutenzione e riparazione di piazze pubbliche, giardini, viali, parchi gioco, ed aree attrezzate in genere, compreso elementi di arredo urbano;*
- *manutenzione di impianti sportivi, compreso elementi di arredo;*
- *manutenzione agli impianti di illuminazione compreso corpi illuminanti;*
- *manutenzione dei cimiteri;*
- *manutenzione alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, tra cui manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nelle Convenzioni con gli Enti gestori;*

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza , di immobili, strutture, impianti, viabilità, opere idrauliche e simili;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti compresi gli studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori compreso:
f1) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale.
f2) lavori occorrenti al completamento, corretto funzionamento di opere di impianti in corso di realizzazione e non inseriti nel contratto principale di appalto;

2. Si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità. Si considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria, stimata in base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

3. Per gli interventi relativi ai beni culturali, così come definiti dall'art. 198 del Codice, è ammessa l'esecuzione in economia fino all'importo di € 300.000,00 nei casi previsti dal presente articolo, per particolari tipologie individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene; detti interventi possono essere eseguiti sia in amministrazione diretta sia in cottimo fiduciario.

4. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi, relativi a:

a) *arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi ed uffici; compreso acquisto di mobili, fotocopiatrici, fax, ecc.*

- b) *beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, impianti di videosorveglianza e radiotrasmittenti;*
- c) *libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;*
- d) *materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;*
- e) *materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, nonché lavori di stampa, tipografia, litografia.*
- f) *prodotti per autotrazione, compresi i combustibili per il funzionamento dei mezzi meccanici e generatori, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, nonché per gli impianti di lavaggio;*
- g) *vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti, compresi i relativi accessori;*
- h) *farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per il primo soccorso o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;*
- i) *beni e prodotti alimentari per la gestione in emergenza della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;*
- j) *attrezzature ed arredi per i fabbricati del demanio regionale;*
- k) *beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche;*
- l) *combustibile per il riscaldamento di immobili;*
- m) *fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;*
- n) *materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi ;*
- o) *materiali per trattamenti fito-sanitari;*
- p) *attrezzature per il gioco e l'arredo di giardini, viali, parchi gioco, ed aree attrezzate in genere e per la regolamentazione della circolazione sulla viabilità di competenza;*
- q) *veicoli, macchine operatrici, attrezzature in genere e relativi accessori per i loro apprestamenti speciali; compreso acquisto anche "dell'usato", compreso noleggio e relative manutenzioni e riparazioni;*
- r) *sabbia, ghiaia, pietrisco, terre, sale e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali, arginature, etc.;*
- s) *coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;*
- t) *forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;*
- u) *forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;*
- v) *forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;*
- z) *fornitura di materiali per esecuzione di lavori in economia mediante amministrazione diretta;*
- w) *spese per le rilevazioni statistiche o per la formazione e realizzazione di indagini;*
- y) *spese economiche;*
- aa) *spese per la pubblicazione di atti anche per via telematica per i quali l'adempimento sia dovuto (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi ed altro);*
- bb) *spese di rappresentanza.*

- cc) acquisto di dispositivi di protezione individuale, dispositivi antinfortunistici e vestiario per il personale
- dd) acquisto spese per onoranze funebri
- ee) spese per l'espletamento di concorsi
- ff) acquisto accessori per gli impianti sportivi

2. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Amministrazione Comunale elencate negli allegati II.A e II.B al Codice, individuate come segue:

- a) servizi di manutenzione, riparazione, tarature di attrezzature, strumentazioni, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304; facchinaggio ed immagazzinamento di beni dell'Ente o di proprietà di terzi (oggetti pignorati ed altro), compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi; compresa manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso rifornimento di carburante, la tassa di immatricolazione e di circolazione, spese per trasporti, per spedizioni e noli e per imballaggio e facchinaggio;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73; d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752 e servizi di comunicazione in genere;
- e) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; comprese le spese per acquisto, manutenzione, noleggio, installazione, trasferimento di banche dati, riparazione, di personal computer, terminali, stampanti e affini, con relativi software di base, applicativo e materiale informatico di vario genere con relative licenze d'uso; compreso acquisto, noleggio, manutenzione riparazione impianti e apparecchiature telefoniche d'ufficio, acquisizione servizi in ambito informatico, organizzativo e formativo; compresi altresì i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

- l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione di interventi in concessione, anche mediante finanzia di progetto o con finanziamento atipico;
- m) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871;compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206; compresa derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e rilegatura;
- p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora non affidati ad Enti Gestori;
- q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento e compresi i servizi sostitutivi di mensa mediante i buoni pasto;
- r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o in occasione di convegni e incontri di studio;
- s) servizi legali di cui all'allegato II.B, categoria 21, al Codice, numero di riferimento CPC 861, ivi compresi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio;
- t) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza diurna e/o notturna di beni immobili e mobili comunali del territorio e di manifestazioni;
- u) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- v) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II. B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione e protezione, servizi per cure palliative;
- z) servizi relativi alla tutela e sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro nonché nei luoghi di pubblico spettacolo;
- aa) servizi ricreativi, servizi culturali (fatta eccezione per i servizi di cui agli artt.111,112 e 117 del D.Lgs. n°42/2004), servizi sportivi (per quanto non disciplinato dalle normative di settore) di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- bb) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per elaborazione dati telematici, telegrafici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di macchine da calcolo, da stampa, fotocopiatrici o di riproduzione grafica;
- cc) servizi di onoranze funebri poste a carico dell'Amministrazione;
- dd) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, archiviazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali, anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche;

ee) servizi per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione e la sistemazione di cose mobili di interesse culturale;

ff) servizi inerenti la comunicazione e la divulgazione delle attività istituzionali dell'Ente;

gg) servizi per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali;

hh) servizi per interventi fitosanitari nonché di disinfezione, disinfestazione, e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico;

ii) servizi per l'esercizio di impianti fotovoltaici, solari, nonché di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e di accessi per la telefonia, di antincendio ed antifurto;

jj) servizi di cerimoniale e di rappresentanza.

kk) attività di sponsorizzazione;

ll) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni di interesse culturale, sportivo, scientifico, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di sicurezza e/o assistenza pubblica, concessione a terzi, anche in via sperimentale;

mm) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, sportive e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;

nn) spese per la creazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento di amministratori, del personale interno ed aperti anche al personale di altri enti; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie;

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

a) servizi tecnici di cui al successivo articolo 32, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;

b) «Altri servizi», di cui al numero 27, dell'allegato II.B, del Codice e cioè:

b.1) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni, macchine operatrici e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;

b.2) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

4. Altri casi particolari di esecuzione in economia - Ai sensi dell'art. 125, comma 10 del codice dei contratti, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi e nei limiti dell'importo individuato al comma 7 dell'art. 2 del presente regolamento:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare i servizi di un contratto in corso, ivi non previsti, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 - Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui al presente regolamento sono effettuate mediante ricorso alle convenzioni Consip S.p.A., nel rispetto della normativa di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e art 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) i beni e servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP S.p.A.;

b) l'acquisto di beni e l'esecuzione di servizi speciali, intendendo per tali quei beni e servizi che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate.

Art. 10 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del Codice, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b);

2. Qualora, per qualunque motivo, si ricorra ad interventi non separati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

Art. 11 - Contratti aperti

1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo.

2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso tramite contratti aperti per lavori, per forniture e per servizi, purché sia l'oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle previsioni di quanto disposto dagli articoli 4, 5 del presente Regolamento.

3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il Responsabile di cui all'articolo 12 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore più basso tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) la differenza tra il limite finanziario massimo previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento e l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale; il limite finanziario massimo coincide con le soglie di cui all'art. 14 comma 2 nei casi in cui si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi.

4. Delle condizioni di cui al presente articolo, con la precisazione che si tratta di un contratto aperto, deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

TITOLO III

PROCEDIMENTO

Art. 12 - Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo dei propri Responsabili di Area, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di organizzazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi, all'interno della propria struttura, di collaboratori individuati quali Responsabili del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.; in mancanza di tale individuazione gli stessi svolgono il ruolo di Responsabile del procedimento.

~~23~~ 3. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento sono quelli previsti nel Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 - e successive modificazioni e integrazioni e nel relativo regolamento di attuazione.

Art. 13 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile di cui all'articolo 12, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi dell'ente o mediante ricorso al lavoro interinale.

2. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento provvede all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 14 - Acquisizioni per cottimo fiduciario

1. Quando le acquisizioni sono effettuate per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento richiede contemporaneamente almeno cinque offerte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, redatte secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito di cui al successivo art.15.

2. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e quindi si puo' procedere anche con l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, motivando adeguatamente la scelta fatta, nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, oppure nei limiti di cui al comma 8 e 11 dell'art. 125 del Codice, ovvero:

a) nel caso di **lavori**, quando l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00 (comma 8 ultimo periodo);

b) nel caso di **servizi o forniture**, quando l'importo della spesa sia inferiore ad € 40.000,00 (comma 11 ultimo periodo);

Nel caso invece che il Responsabile del procedimento ritenga comunque opportuno richiedere più preventivi di spesa, la procedura non necessita delle formalità previste per gli interventi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 (pubblicazioni, numero minimo di soggetti da invitare, tempi da rispettare, ecc.);

3. I soggetti economici da consultare di cui al comma 1 sono individuati come di seguito:

a) indagine di mercato che può essere effettuata:

1. tramite Avviso, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale per la durata di minima di 15 giorni consecutivi, dove si rende nota la volontà di acquisire la singola prestazione e la possibilità da parte degli interessati di presentare richiesta di poter essere invitati; l'Avviso dovrà riportare esplicitamente se saranno invitati tutti quelli che avranno effettuato richiesta o se l'invito alla gara sarà limitato ad un numero di concorrenti;

2. mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 cataloghi propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici, contenenti operatori economici riferiti alle specifiche categorie o argomenti, compresi gli operatori che per diretta conoscenza sono di fiducia ed esperti nel settore;

b) elenchi di operatori economici distinti per servizi, forniture e lavori.

4. Il Comune di Sinalunga potrà istituire gli elenchi di cui al comma precedente lett. b) mediante la pubblicazione di un Avviso all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito informatico dell'Amministrazione Comunale.

Tale Avviso dovrà prevedere una scadenza entro la quale le ditte interessate dovranno far pervenire all'Ente le domande di iscrizione negli Elenchi di cui trattasi, secondo l'attività svolta, nonché dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

5. L'elenco di cui alla suddetta lettera b) avrà la validità prevista dall'Avviso e resterà in vigore fino alla costituzione di nuovo elenco, salvo aggiornamento annuale dello stesso. L'iscrizione in tali Elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure in economia.

6. Gli Elenchi (servizi, forniture, lavori e cessioni) saranno suddivisi in base ai seguenti criteri:

- Elenco Prestatori di servizi, Elenco Fornitori di beni ed Elenco Acquirenti: rispettivamente per tipologie e categorie merceologiche;
- Elenco di Imprese per lavori: per categorie di cui al ex D.P.R. n° 34/2000.

7. L'Avviso deve richiedere il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Codice per l'ammissione alla procedura.

Per l'acquisizione di servizi e forniture, il Responsabile del procedimento provvede all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle singole procedure in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Codice.

8. I soggetti cui inviare la richiesta di presentazione dell'offerta devono essere individuati:

a. tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'Avviso di cui al 3° comma, lett. a) punto 1, qualora il Responsabile del Procedimento, non ritenga di invitare tutti coloro che hanno manifestato la propria disponibilità;

b. mediante individuazione dall'elenco di cui al 3° comma, lett. a) punto 2, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

c. misto, ovvero a seguito della pubblicazione dell'Avviso di cui al 3° comma, lett. a) punto 1, il Responsabile del Procedimento potrà, se ritenuto opportuno, al fine di una maggiore concorrenza, invitare oltre a tutti quelli che hanno effettuato richiesta, anche operatori scelti con le modalità di cui al 3° comma, lett. a) punto 2); in questo caso l'Avviso pubblicato deve contenere tale possibilità di scelta;

d. nell'ambito dell'Elenco di pertinenza di cui al 3° comma, lett. b), come dettagliato al comma 6), tramite sorteggio fra tutti coloro che hanno risposto all'Avviso di cui al comma 4, o nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; l'Avviso dovrà riportare la procedura scelta.

9. Sono esclusi o cancellati dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; le motivazioni che possono determinare l'esclusione o la cancellazione dai suddetti elenchi possono essere la realizzazione di lavori non a regola d'arte, la parziale consegna della fornitura ordinata o la non corrispondenza con quanto richiesto; il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori e/o dei servizi e nelle consegne delle forniture; la mancanza di rispetto delle normative in materia di sicurezza; l'irregolarità contributiva, fiscale, ecc..;

10. E' altresì consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) per servizi e forniture fino all'importo di euro 200.000,00, nell'ipotesi di cui all'art. 125 - comma 10 – lettere a), b), c) e d) del Codice, con provvedimento motivato in ordine alle ragioni che hanno determinato la necessità di ricorrere all'affidamento diretto o in ordine all'imprevedibilità degli eventi che hanno determinato l'urgenza di provvedere e limitatamente ad interventi volti a scongiurare la situazione di pericolo;

b) per lavori, servizi e forniture, fino all'importo di euro 200.000,00, qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;.

11. I suddetti Elenchi di operatori economici, di cui al precedente comma 3, lette a) punto 1 e lett. b), potranno essere utilizzati anche per l'individuazione delle Ditte da invitare alle procedure di appalto dei lavori di cui all'art. 122 "*disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia*" comma 7 del Codice con le modalità descritte nello stesso e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 dello stesso Codice; nell'ambito dell'Elenco di pertinenza la ditta sarà scelta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Art. 15 - Atti della procedura

1. Per l'affidamento in economia d'importo pari o superiore a euro 40.000,00, la Lettera di Invito, con allegato eventualmente lo schema di atto di cottimo o di scrittura privata che viene approvato unitamente alla determina a contrarre, di norma, contiene ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010:

a - l'oggetto della prestazione dei beni da fornire, del servizio da prestare e dell'elenco dei lavori e delle somministrazioni da effettuare;

b - le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c - le caratteristiche tecniche e qualitative del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;

d - il prezzo o i prezzi, le modalità e i termini di pagamento;

e - le modalità di presentazione dell'offerta, il termine di presentazione che non può essere inferiore a 10 giorni, nonché il periodo di validità dell'offerta medesima;

f - i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g - l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 del Codice;

h - il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e la misura delle eventuali penalità per i ritardi;

i - il termine di scadenza in caso di contratti aperti;

l - la dichiarazione per l'offerente di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o capitolato d'onori, di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge;

m) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta all'operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

n) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;

2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un capitolato d'onori al quale la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ci siano ragioni di celerità, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 16 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente, quando l'ordinamento non ne consenta l'affidamento diretto, avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

Nel caso dell'offerta economicamente più vantaggiosa i criteri di scelta e valutazione devono essere espressamente richiamati nella lettera di invito.

2a. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso e di importo in appalto inferiore ad euro 40.000,00, l'esame e la scelta delle offerte possono essere effettate dal Responsabile del Procedimento assistito da un dipendente inquadrato almeno nella categoria C, in qualità di verbalizzante;

2b. Nel caso di importo pari o maggiore di euro 40.000,00 il Responsabile dell'Area competente nomina con propria Determinazione apposita Commissione composta da almeno n. 3 membri di cui:

- il Responsabile dell' Area competente o dal Segretario/Direttore Generale con funzione di Presidente della Commissione;
- due dipendenti inquadrati almeno nella categoria C in qualità di componenti della Commissione, individuati dallo stesso Responsabile dell'area competente;

3. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile dell'Area competente nomina con propria Determinazione, per l'esame e la scelta delle offerte una Commissione composta da almeno 3 membri, da scegliere nel rispetto delle modalità di cui all'art. 84 del Codice, di cui:

- il Responsabile dell' Area competente o dal Segretario/Direttore Generale con funzione di Presidente della Commissione;
- un esperto nella materia oggetto dell'affidamento, se dipendente inquadrato almeno nella categoria D, scelto dal Responsabile dell'Area competente;
- un esperto nella materia oggetto dell'affidamento o un esperto in materia amministrativa, se dipendente inquadrato almeno nella categoria D, scelto dal Responsabile dell'Area competente;

In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o di particolare natura dell'affidamento l'incarico di componente della Commissione potrà essere affidato a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici o a professionisti esterni con le modalità di cui all'art. 84 comma 8 del Codice; la Commissione, se ritenuto opportuno, potrà essere comunque affiancata da uno o più professionisti esterni con incarico di consulenza;

La Commissione potrà essere integrata da un segretario con funzioni verbalizzanti e di segreteria, individuato dal Responsabile del procedimento, inquadrato almeno nella categoria "C";

La Commissione redige il verbale delle operazioni effettuate ove si dà atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento stesso

Nel caso di semplici acquisizioni ed esame di preventivi, gare ufficiose relative a procedure in economia, di importo inferiore ad € 40.000,00 e con affidamento secondo il criterio del prezzo più basso, le operazioni di scelta del concorrente potranno essere riepilogate direttamente nella determinazione di aggiudicazione senza la necessità di redigere il verbale.

4. La determinazione di affidamento, corredata dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione.

5. La composizione della Commissione di gara, come descritta ai precedenti punti 2b e 3 sarà utilizzata anche per le procedure di appalto di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia per le procedure degli affidamenti in economia (pari o maggiore di € 200.000,00);

Art. 17 - Stipulazione del contratto

1. L'atto di cottimo è sottoscritto dal Responsabile dell'Area.

2. Il cottimo fiduciario può essere regolato:

- per importi inferiori a euro 40.000,00

a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione;

b) a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio; in caso di invio di lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi la stessa deve riportare o richiamare i contenuti della Lettera di invito o della determina di affidamento;

c) a mezzo di scrittura privata non autenticata;

d) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o foglio patti e condizioni, o disciplinare o determinazione di affidamento

- per importi pari o superiori a euro 40.000,00

e) con contratto redatto dal Segretario Generale in forma pubblico-amministrativa;

3. L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

a) l'elenco dei lavori, delle somministrazioni, delle forniture o servizi;

b) i prezzi unitari per i lavori o per le somministrazioni, forniture e servizi a misura e l'importo di quelle a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

4. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, all'atto di cottimo va allegato il piano di sicurezza, previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e successive modificazioni e integrazioni per formarne parte integrante e sostanziale

Art. 18 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 19 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o dal tecnico a tal fine incaricato; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di autorizzazione dei lavori.

Art. 20 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza causati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 19, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato, entro l'importo di € 200.000,00 per ciascun intervento o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

3. Il Responsabile del procedimento o il tecnico da questi incaricato deve dare immediata comunicazione al Responsabile di Area in merito all'evento verificatosi nonché alle misure adottate di cui ai commi 1 e 2.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici: in assenza di riserve, o in caso di decadenza di queste, il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il Responsabile del procedimento, eventualmente coadiuvato dal tecnico di cui al comma 1, redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e provvede, ove ne abbia la competenza, a determinare in ordine alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi. Diversamente, provvede a trasmettere la perizia, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'Area competente all'esecuzione dei lavori.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, l'ordinazione dei lavori di somma urgenza è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 21 - Garanzie per l'affidamento dei lavori

1. A garanzia dell'esecuzione dei lavori il cottimista deve prestare cauzione di valore pari al 10% dell'importo degli stessi.

2. La cauzione può prestarsi mediante deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria.

La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

3. Il cottimista, prima della consegna dei lavori, deve trasmettere al responsabile del procedimento le polizze assicurative previste dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

4. Si può prescindere dalla cauzione e dalle assicurazioni per i lavori d'importo non superiore a 40.000,00 Euro affidati ad imprese di notoria solidità.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, 1° comma, C.C.. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Nei lavori in amministrazione diretta le forniture di materiali ed i noli sono liquidati dal Responsabile di Area e contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei Lavori, nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;
- b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono liquidati dal Responsabile di Area e contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal Direttore dei Lavori, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'onere o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'onere o nel contratto;
- b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 è facoltà del Responsabile del procedimento prescindere dalla compilazione dei documenti contabili di cui ai precedenti commi: in tal caso il Direttore dei Lavori è tenuto esclusivamente alla redazione di una dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali che potrà essere omessa nel caso tale dicitura sia riportata sulla Determinazione di Liquidazione della fattura; si può prescindere altresì dalla redazione degli stati di avanzamento, dei certificati di pagamento, dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.

Art. 25 - Lavori in economia all'interno delle somme a disposizione

Qualora nelle somme a disposizione dei quadri economici di progetti esecutivi di interventi approvati e finanziati siano previsti lavori in economia, questi sono autorizzati direttamente dal Responsabile del procedimento e sono eseguibili nei limiti di importo, oggetto e con le modalità stabilite con il presente regolamento. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati con determinazione del Responsabile di Area, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 26 - Esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi relativi alle forniture di beni e servizi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi del P.E.G dal Dirigente dell'Area interessata con apposita Determinazione a contrarre nella quale devono essere esplicitati i presupposti che giustificano il ricorso alla procedura in economia e le specifiche esigenze dell'Amministrazione in relazione al particolare acquisto.

2. E' possibile adottare determinazioni anche con riferimento ad una molteplicità di acquisti afferenti ad esigenze temporalmente determinate o ad acquisti complessivi o periodici.

3. Con la determinazione di cui al primo comma il Dirigente dell'Area provvede a nominare il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice.

Art. 27 - Garanzie e Inadempienze

1. A garanzia dell'esecuzione della prestazione il cottimista deve prestare cauzione di valore pari al 10% dell'importo degli stessi.
2. La cauzione può prestarsi mediante deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
3. Si può prescindere dalla cauzione e dalle assicurazioni per interventi d'importo non superiore a 40.000,00 Euro affidati a ditte di notoria solidità.
4. Nel caso di inadempienze per fatti imputabili all'impresa o alla persona cui è stata affidata l'esecuzione del servizio, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione d'ufficio di tutto o di parte del servizio a spese dell'assuntore, salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa ed il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 28 - Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture di beni che di servizi - nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia e salvo diverso accordo raggiunto tra le parti nel contratto - dovranno essere disposti previa verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.
3. Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.
4. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento .

Art. 29 - Attestazione di regolare esecuzione

1. Le prestazioni di cui all'art. 26 debbono essere sottoposte ad attestazione di regolare esecuzione ovvero alla verifica della qualità e della quantità, secondo la loro natura, prima che se ne disponga il pagamento.
2. È ammesso il rilascio di attestazione di regolare esecuzione parziale delle forniture e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

Art. 30 - Maggiori spese

1. Ove durante l'acquisizione delle forniture di beni e di servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile unico del Procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente dell'Area l'autorizzazione per la maggiore spesa.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 31 - Disposizioni speciali per la cooperazione sociale

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati, ai sensi degli articoli 5 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 tra le cooperative sociali ed i loro consorzi che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata. Tali affidamenti possono essere effettuati anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione purché l'importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.
2. Possono partecipare alle procedure di affidamento, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'art.3 della Legge Regionale 24.11.1997, n. 87. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.
3. Le procedure di affidamento di servizi di cui alla Legge 381/91 tengono conto dei criteri previsti dall'art.12, della citata L.R. 87/1997, nonché di eventuali ulteriori criteri stabiliti con atti della Regione.

Art. 32 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a) la progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice e le prestazioni di collaudo di cui all'art. 120 e 141 del Codice;
 - c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
 - d) le attività tecnico-amministrative connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale, i rilievi topografici...);
 - e) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, nonché i servizi di urbanistica e paesaggistica di cui all'allegato II. A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, non compresi nelle lettere precedenti.
2. I servizi tecnici d'importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati dal Responsabile del procedimento direttamente ad un soggetto idoneo, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice, e in relazione anche a quanto indicato dall'Autorità di vigilanza con Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007, nel rispetto del principio di rotazione. L'importo della prestazione viene negoziato tra Responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa.
3. I servizi tecnici di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 100.000,00, sono affidati tramite procedura negoziata effettuata con almeno cinque soggetti idonei, individuati sulla base di appositi elenchi suddivisi per classi, categorie e fasce d'importo o, in carenza di essi, nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
4. I servizi tecnici di cui al comma 1:
 - a) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 e inferiore a 200.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 del Codice.
 - b) di importo pari o superiore a euro 200.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
5. I servizi di cui al presente articolo sono affidati, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 90, comma 6 del Codice, in base al criterio del prezzo più basso qualora comportino l'esecuzione di prestazioni

aventi carattere di semplicità e ripetitività, oppure con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

6. Ai fini dell'affidamento dei servizi di cui al presente articolo, l'Amministrazione valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.

7. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 1 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 40.000,00 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

8. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare d'incarico o dall'atto di affidamento.

Art. 33 - Contratti esclusi

1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto od in parte dall'applicazione del codice dei contratti (contratti di cui agli artt. 19, 20 e 21 del d.lgs.163/2006) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente previsto dalle norme vigenti, a criteri ispirati a esigenze sociali nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.

3. L'affidamento dei contratti esclusi è preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se tale procedura è compatibile con l'oggetto del contratto.

4. Per i contratti aventi importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti da invitare a presentare offerta sono individuati con avviso pubblicato sul profilo del committente e sul sito dell'osservatorio regionale.

5. Nell'avviso può essere prevista la possibilità di limitare il numero dei candidati che potranno presentare offerta, purché il numero sia comunque tale da garantire una sufficiente concorrenza e comunque non inferiore a cinque. A tal fine dovranno essere indicati criteri di selezione di natura oggettiva, potendosi peraltro optare per l'estrazione a sorte.

6. Tutti i soggetti che hanno manifestato interesse sono invitati a presentare offerta, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma precedente, in cui l'invito è limitato al numero preventivamente definito. Nel caso in cui il numero dei soggetti che ha manifestato interesse sia inferiore a cinque la stazione appaltante procede a integrarne il numero fino al minimo di legge.

7. L'avviso o, nel caso in cui si prescinda dallo stesso in riferimento all'importo del contratto, l'invito, deve contenere l'indicazione degli elementi essenziali del contratto da affidare compresa l'ammissibilità del subappalto e della procedura di aggiudicazione. L'avviso deve comunque contenere l'indicazione dei requisiti richiesti per essere ammessi a presentare offerta.

8. Si può comunque prescindere dalla pubblicazione di avviso laddove sussistano le condizioni in presenza delle quali il codice dei contratti ammette l'affidamento senza previa pubblicazione del bando.

9. Salvo che non sia diversamente stabilito nel bando la procedura di aggiudicazione viene effettuata nel rispetto delle regole stabilite nel presente regolamento.

Art. 34 - Rinvio alla normativa generale in materia di affidamento di contratti esclusi.

1. Per quanto non espressamente previsto nelle norme di legge statale, regionale e nel presente regolamento, le procedure di affidamento relative ai contratti in oggetto sono espletate nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. e l'attività contrattuale si svolge nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

2. Si applicano inoltre le disposizioni contenute nel capo II, III, IV e V della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, recante "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E VARIE

Art. 35 - Contenzioso

1. Per tutte le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti per la esecuzione di lavori, servizi e forniture trovano applicazione:

- a) LA TRANSAZIONE di cui all'art. 239 del codice dei contratti (artt. da 1965 a 1986 del codice civile) per i casi non rientranti nell'accordo bonario di cui alla successiva lettera b);
- b) L'ACCORDO BONARIO di cui all'art. 240 del codice dei contratti;
- c) L'ARBITRATO di cui all'art. 241 del codice dei contratti.

Art. 36 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 37 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali attinenti;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 38 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 39 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.